



SIC ITB042241

“RIU SANTU BARZOLU”

N.30 del 28.02.2008 - SINNAI

➤ Regolamento per l'accesso al SIC per fini produttivi

➤ Regolamento per l'accesso al SIC per fini fruizionali

DATA:
DICEMBRE 2022

REVISIONE:



Comune di Sinnai
Città Metropolitana di Cagliari

Responsabile del Procedimento
Geom. Paolo Monni

Professionisti



Sirconsul srl
Assistenza Tecnica Enti Locali

Dott. Cristiano Deiana
(Coordinamento Quadro di Gestione, Caratterizzazione Socio-Economica, Organizzazione Gestionale, Obiettivi e Strategie Gestionali)

+ collaborazioni specialistiche
Arch. Urb. Gavino Giuseppe Sanna
Piano Particolareggiato accessi e GIS

Dott. Agr. Alberto Pietrogrande
Piano per la salvaguardia e la prevenzione degli incendi

Dott. Agr. Alessandro Daniele
Armagni
Regolamenti e GIS



Regolamento per l'accesso al SIC ITB042241 “Riu Santu Barzolu” per fini turistici-ricreativi e produttivi

SOMMARIO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	1
<i>Articolo 1 - Finalità, oggetto e campo di applicazione</i>	1
<i>Articolo 2 - Accessi</i>	1
<i>Articolo 3 - Divieti generali</i>	2
CAPO II - FRUIZIONE DEL SIC A SCOPO TURISTICO-RICREATIVO	2
<i>Articolo 4 - Accesso al SIC per scopi turistico-ricreativi</i>	2
<i>Articolo 5 - Escursionismo a piedi</i>	2
<i>Articolo 6 - Ciclo escursionismo</i>	2
<i>Articolo 7 - Campeggio e bivacco</i>	2
<i>Articolo 8 - Raccolta specie vegetali, funghi e altri prodotti del bosco</i>	3
<i>Articolo 9 - Raccolta di rocce, minerali, fossili o reperti archeologici</i>	3
CAPO III - FRUIZIONE DEL SIC A SCOPO PRODUTTIVO	3
<i>Articolo 10 - Attività agricole e zootecniche</i>	3
<i>Articolo 11 - Attività forestali</i>	3
<i>Articolo 12 - Attività faunistico-venatorie</i>	3
<i>Articolo 13 - Sfruttamento delle risorse idriche superficiali a fini energetici e idraulici</i>	3
CAPO IV - VIGILANZA E SANZIONI	4
<i>Articolo 14 - Attività di sorveglianza</i>	4
<i>Articolo 15 - Sanzioni</i>	4

CAPO I - Disposizioni Generali

Articolo 1 - Finalità, oggetto e campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica su tutto il territorio del SIC ITB042241 "RIU SANTU BARZOLU".
2. Il comune di Sinnai è l'ente gestore del SIC ITB042241 "RIU SANTU BARZOLU".
3. Il piano di Gestione del SIC ITB042241 "RIU SANTU BARZOLU", approvato con decreto Assessoriale n.30 del 28.02.2008 e successivi aggiornamenti e integrazioni, favorisce la gestione razionale delle risorse ambientali del sito; in particolare il PdG persegue gli obiettivi di salvaguardia della biodiversità contrastando il fenomeno della frammentazione degli habitat, per cause naturali o antropiche, e il denudamento del suolo e al contempo favorisce l'eradicazione delle specie esotiche invasive e l'espansione di tutte le superfici potenzialmente occupabili dagli habitat e gli habitat di specie.
4. Allo scopo di perseguire le finalità del PdG, il presente regolamento detta le norme sulla modalità di accesso e di fruizione a scopo turistico-ricreativo e produttivo del territorio e delle risorse naturali presenti nel sito.
5. Per il presente regolamento, se non indicato diversamente, con "SIC" si intende il SIC ITB042241 "RIU SANTU BARZOLU" e con "ente gestore" il comune di Sinnai.

Articolo 2 - Accessi

1. L'accesso libero al SIC è consentito esclusivamente ai proprietari di immobili o terreni, al personale incaricato alle attività antincendio, alle attività produttive e manutentive della nuova e antica diga di Riu Santu Barzolu e relativi manufatti e al personale della Sala Filtri (MUA).
2. L'accesso libero al SIC è consentito a:
 - a. l'ente gestore;
 - b. l'Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e dell'Ambiente della Sardegna (Fo.Re.STAS) per operazioni di pulizia dell'area, di controllo e prevenzione incendi;
 - c. le organizzazioni di volontariato e le compagnie barracellari individuate nell'allegato 3 del PRAI per le operazioni di controllo e prevenzione incendi;
 - d. ai tecnici dell'ente gestore del servizio idrico integrato del comune di Sinnai (A.C.Q.U.A. V.I.T.A.N.A. S.p.A.) per le attività legate al funzionamento, al monitoraggio e la manutenzione delle dighe dei due invasi idrici e delle strutture tecniche ad esse collegate;
 - e. agli operatori del MUA per garantire la pulizia e la funzionalità del futuro Museo dell'Acqua;
 - f. ai proprietari di terreni o fabbricati all'interno del SIC.
3. L'accesso e la circolazione nel SIC dei veicoli a motore è consentita al personale di cui all'articolo 2 comma 2 ed esclusivamente sulle strade carreggiabili, salvo deroghe temporanee dell'ente gestore.
4. La sosta, la fermata e il parcheggio dei veicoli a motore è consentita esclusivamente nelle aree preposte a tale finalità.

Articolo 3 - Divieti generali

1. Nel territorio del SIC è vietato:
 - a. disturbare la fauna selvatica, anche mediante emissioni sonore o luminose;
 - b. danneggiare la vegetazione o introdurre specie vegetali alloctone;
 - c. accendere fuochi o fumare al di fuori delle aree predisposte;
 - d. l'abbandono, anche temporaneo, di rifiuti di ogni tipo e prodotti da qualunque tipo di attività;
 - e. effettuare scavi o qualunque attività che determini alterazioni ambientali o modifiche morfologiche, anche di modeste entità;
 - f. danneggiare le strutture rurali, produttive, le infrastrutture viarie, la cartellonistica o qualunque elemento naturale;
 - g. effettuare voli a bassa quota con qualunque tipo di veivolo ad esclusione dei voli effettuati per le attività scientifiche o antincendio;
 - h. la balneazione nei corpi idrici superficiali del sito SIC.

CAPO II - Fruizione del SIC a scopo turistico-ricreativo

Articolo 4 - Accesso al SIC per scopi turistico-ricreativi

1. L'accesso al SIC per attività non incluse nell'articolo 1 non è consentito se non con specifica autorizzazione dell'ente gestore.
2. L'introduzione di animali da compagnia è consentita previa autorizzazione dell'ente gestore e dotati di guinzaglio e, se registrati come aggressivi, di museruola..

Articolo 5 - Escursionismo a piedi

1. L'escursionismo a piedi si svolge unicamente sulla sentieristica segnalata, nel rispetto delle norme previste dall'articolo 3 e previa autorizzazione di cui all'articolo 4.

Articolo 6 - Ciclo escursionismo

1. Il cicloescursionismo si svolge unicamente sulla sentieristica segnalata, nel rispetto delle norme previste dall'articolo 3 e previa autorizzazione di cui all'articolo 4 ad eccezione delle aree nella parte alta del SIC che porta al belvedere di bruncu is Friargiu.
2. È espressamente vietato danneggiare il fondo del sentiero e transitare al di fuori della sentieristica segnalata.

Articolo 7 - Campeggio e bivacco

1. Nel territorio del SIC le attività di campeggio e bivacco sono consentite previa autorizzazione dell'ente gestore ed esclusivamente in specifiche aree destinate a tale attività.
2. E' espressamente vietato accendere fuochi per cucinare vivande, usare bracieri portatili o barbecue al di fuori delle aree predisposte a tali attività.

Articolo 8 - Raccolta specie vegetali, funghi e altri prodotti del bosco

1. In tutto il territorio SIC è vietata la raccolta di funghi ipogei ed epigei a scopo ricreativo ad esclusione di specifiche autorizzazioni concesse annualmente dall'ente gestore.
2. In tutto il territorio SIC è vietata la raccolta di specie vegetali e di altri prodotti del sottobosco ad esclusione di specifiche autorizzazioni concesse annualmente dall'ente gestore.
 - a. Il divieto si applica anche per le parti ipogee (radici, tuberi etc..) e per quelle epigee (fusti, rami, foglie etc..), nonché su parti, o interi individui, di muschi, alghe e licheni;
 - b. il divieto non si applica se l'asportazione di materiale vegetale è finalizzato alla prevenzione, protezione o lotta attiva agli incendi boschivi.

Articolo 9 - Raccolta di rocce, minerali, fossili o reperti archeologici

1. In tutto il territorio SIC è vietata la raccolta di rocce, minerali e fossili e l'asportazione, anche momentanea, di reperti archeologici ad esclusione di specifiche autorizzazioni concesse dall'ente gestore per finalità di ricerca o museali.

CAPO III - Fruizione del SIC a scopo produttivo

Articolo 10 - Attività agricole e zootecniche

1. All'interno del territorio SIC non è consentita alcuna attività agricola o zootecnica ad eccezione delle aziende agricole che storicamente svolgono attività di pastorizia nei terreni di loro proprietà all'interno del SIC.
 - a. Il pascolamento ovino e bovino è consentito unicamente nelle aree già autorizzate dall'ente gestore e previste di un piano particolareggiato forestale o piano di pascolamento, con relativo carico di bestiame massimo ammissibile.
2. Non è consentito l'abbruciamento di stoppie o delle paglie all'interno dei prati e/o pascoli se non per l'utilizzo del fuoco prescritto a scopo preventivo contro gli incendi boschivi.
3. Non è consentito bruciare qualunque rifiuto derivante da un'eventuale attività agricola o zootecnica, tali prodotti devono essere smaltiti applicando le norme in materia di smaltimento rifiuti.

Articolo 11 - Attività forestali

1. All'interno del SIC non è consentito alcun intervento selvicolturale se non finalizzato alla manutenzione del bosco per finalità preventive contro gli incendi boschivi o per il raggiungimento degli obiettivi generali e specifici del Piano di Gestione.

Articolo 12 - Attività faunistico-venatorie

1. L'esercizio dell'attività venatoria è vietato su tutto il territorio del SIC.
2. L'esercizio delle attività di pesca è vietato su tutto il territorio del SIC

Articolo 13 - Sfruttamento delle risorse idriche superficiali a fini energetici e idraulici

1. Lo sfruttamento delle risorse idriche superficiali presenti nel SIC è concesso dall'ente gestore a società terze tramite contratto di servizio per la gestione del servizio idrico integrato con durata trentennale. Le norme del presente regolamento sono da considerarsi integrative agli obblighi contrattuali, se non diversamente esplicitato dall'ente gestore.
2. È obbligatorio rispettare il rilascio del deflusso minimo vitale durante le captazioni dal Riu Santu Barzolu.
3. Sul territorio del SIC, nei corpi idrici superficiali lotici è vietato:
 - a. tombare, anche parzialmente, i corsi d'acqua, fatti salvi gli interventi motivati da esigenze di sicurezza e di emergenza idraulica;
 - b. tagliare la vegetazione presente sulle sponde dei fiumi e dei torrenti se non per motivazioni di prevenzione rischio idraulico o idrogeologico;
2. Su tutto il territorio del SIC, su corpi idrici superficiali lenticici, è vietato:
 - a. eliminare, drenare o prosciugare gli invasi naturali o artificiali. Il totale prosciugamento temporaneo degli invasi è consentito esclusivamente per operazioni motivate da necessità di sicurezza e di emergenza idraulica o per interventi connessi alla riparazione degli argini o ai manufatti utili al normale funzionamento delle attività e devono comunque essere messe in atto azioni per il salvataggio delle specie ittiche.
 - b. tagliare la vegetazione presente sulle sponde degli invasi se non per motivazioni di prevenzione rischio idraulico o idrogeologico;
3. Non è consentito utilizzare diserbanti o il pirodiserbo per il controllo della vegetazione presente sulle sponde dei corpi idrici superficiali.
4. Durante gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria dei manufatti in alveo, è obbligatorio adeguare tali manufatti alle prescrizioni di salvaguardia della biodiversità del Piano di Gestione.
5. La realizzazione di nuove opere idrauliche è consentita previa Valutazione di Incidenza (VINCA).

CAPO IV - Vigilanza e sanzioni

Articolo 14 - Attività di sorveglianza

1. L'ente gestore esercita le funzioni di vigilanza sul territorio del SIC avvalendosi del proprio personale o, se ritenuto opportuno e con apposite convenzioni, con il personale degli enti di cui all'art.2 comma 1.
2. Alla sorveglianza provvedono anche gli agenti di polizia locale e delle altre forze di pubblica sicurezza, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Articolo 15 - Sanzioni

1. L'ente gestore esercita le funzioni di erogazione delle sanzioni amministrative in seguito all'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento.